

ART 1. – E' costituita l'Associazione Interculturale "Arts4All" : é una libera associazione di fatto apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, con sede legale a Livorno, via Puini 87.

ART 2. – L'Associazione promuove e incentiva attivita di natura socio-culturale riferita alle arti, in particolare alla danza, musica, teatro, belle arti e fotografia.

ART 3. – L'Associazione opera nel settore della cultura e dello spettacolo ed ha lo scopo di diffondere ed incentivare l'incontro e la conoscenza reciproca di tradizioni culturali diverse con l'obiettivo di favorire una maggiore integrazione fra varie nazionalita' e culture , usando come strumento principale il linguaggio dell'arte.

ART 4. L'Associazione Interculturale "Arts4All", persegue i seguenti scopi:

A. - incoraggiare lo scambio culturale tra vari paesi del mondo, promuovere la diffusione, la produzione la ricerca e la didattica nel campo della danza, musica, teatro, belle arti e fotografia nonche' favorire l'incontro tra diversi linguaggi espressivi, attraverso le modalita' della rappresentazione scenica, degli stages di formazione, dei servizi di animazione culturale.

B. – concorrere, per quanto individuato al punto A, alla assegnazione di contributi destinati all'associazionismo culturale e giovanile da parte di Enti pubblici e privati, nonche' di ricevere, ad esclusivo titolo di liberalita', finanziamenti da Enti ed Esercizi commerciali onde consentire una compiuta realizzazione degli scopi sociali.

C. – concorrere, anche attraverso accordi e convenzioni, alla utilizzazione di spazi sociali che rientrano nella disponibilita' del patrimonio di Enti Pubblici.

D. – offrire a committenti pubblici o privati personale qualificato allo svolgimento delle attivita' delineate al punto A.

ART 5.Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da :

- 1) beni immobili e mobili che diverranno proprieta' dell'Associazione
- 2) contributi di Enti Pubblici o Privati
- 3) eventuali donazioni , erogazioni e lasciti
- 4) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge
- 5) rimborsi
- 6) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse
- 7) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivita' dell'Associazione

ART 6. Possono far parte dell'Associazione tre categorie di soci: i soci fondatori , che sono quelli storicamente costituiti, i soci onorari e i soci ordinari, che potranno aderire in seguito. I

soci onorari sono quelli che per ragioni meritorie vengono affiliati all'Associazione con delibera unanime dai soci fondatori. Tutte tre le categorie di soci hanno l'obbligo di contribuire alla realizzazione del fine dell'associazione.

ART 7. E' espressamente esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa da parte del socio ordinario e pertanto questi conserva il proprio status a tempo indeterminato, fino a che non intervenga lo scioglimento della Associazione o non si verifichi una delle condizioni previste per la perdita della qualifica di socio.

ART 8. L'espulsione di un socio dovra' essere deliberata all'unanimita' dal consiglio dei soci fondatori. Il provvedimento potra' essere adottato secondo la disciplina del codice civile.

ART 9. Sono organi dell'assocoazione:

- il consiglio dei soci fondatori;
- l'assemblea dei soci ordinari.

ART 10. All'assemblea dei soci ordinari hanno diritto di voto soltanto i soci fondatori , i soci ordinari ed i soci onorari che sono stati beneficiati di tale diritto dal consiglio dei soci fondatori.

ART 11. Il Consiglio dei soci fondatori e composto da sei membri.

ART 12. Il consiglio dei soci fondatori dura in carica due anni e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonche' la stesura del regolamento interno, se convocato regolarmente da Presidente si considera validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

ART 13. In caso di votazione ogni socio puo' avere la delega scritta di un solo socio, assente per forza maggiore.

ART 14. L'Associazione e' rappresentata di fronte a terzi ed in giudizio da un Presidente che viene nominato dal consiglio dei soci fondatori. Al Presidente spetta la firma dell'associazione. Il consiglio dei soci fondatori nomina tra i suoi membri un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza ed un Segretario, che fungerà anche da amministratore. Ogni carica sociale avra' la durata di un anno e vige il principio della rieleggibilita'.

ART 15. All'assemblea dei soci ordinari spetta il compito di avanzare nuove proposte per quanto riguarda l'attivita' dell'associazione.

ART 16. E' compito del Segretario amministratore tenere un bilancio dell'attivita', da sottoporre all'approvazione del consiglio dei soci fondatori almeno una volta all'anno.

ART 17. Tutte le attivita' dell'associazione si svolgono nel corso dell'anno sociale che decorre dal 1° gennaio 31 dicembre.

ART 18. Il presente statuto potrà essere modificato con delibera unanime dal consiglio dei soci fondatori e dall' assemblea dei soci ordinari.

ART 19. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal voto unanime dei soci fondatori

Livorno, 27 ottobre 2008

Eva Kosa – Presidente *Kosa ds*

Marco Maltinti – Vicepresidente *Maltinti Marco*

Lucia Ilaria Ginocchi *Lucia Ilaria Ginocchi*

Maria Bernardoni *Maria Bernardoni*

Paola Ronzon *Paola Ronzon*

Francesca Andreis *Francesca Andreis*